



Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI MOTTA DE ' CONTI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.42

OGGETTO:

**Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 del D.Lgs 19/8/2016 n.175 e s.m.i. -
 Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018**

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala consiliare del Comune Motta de' Conti , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. QUIRCI Emanuela - Sindaco	Sì
2. FERRARIS Cristina - Consigliere	Sì
3. PAGGIO ROBERTO - Consigliere	Sì
4. GUERCI Christian - Consigliere	Sì
5. BARUSCOTTI Daniele - Consigliere	Sì
6. PERROTTA Giuseppa - Consigliere	Sì
7. VOLPI Marinella - Consigliere	Sì
8. CAPRINO MELISSA - Consigliere	Sì
9. CAVALLONE Massimo - Consigliere	Sì
10. COMOGLIO Diego - Consigliere	No
11. GREPPI EDOARDO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor SCAGLIA Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor QUIRCI Emanuela nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'art. 24 del D.lgs 19.08.2016 n. 175 e s.m.i., ha posto a carico delle Amministrazioni Pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare entro il 30.09.2017 una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20 dello stesso D.lgs;
- che l'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal succitato art. 20 che deve essere effettuata annualmente entro il 31 dicembre;
- che questo Comune ha effettuato la revisione straordinaria di cui al succitato art. 24, come risultante dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21.09.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- che dopo, lo stesso Comune, ha effettuato la successiva ricognizione annuale, come risultante dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2018, come successivamente aggiornata con deliberazione dello stesso Organo n. 7 del 7.03.2019, esecutive ai sensi di legge.

Considerato che occorre procedere per l'effettuazione della ricognizione annuale riferita alla scadenza del 31.12.2019 e che, al riguardo, il competente Servizio Finanziario ha effettuato apposita ricognitoria in merito alle partecipazioni societarie del Comune.

Visto l'esito della suddetta ricognitoria come da allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale, il cui format è stato predisposto sul format della scheda di rilevazione allegata alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21.12.2018.

Dato atto che da tale ricognitoria emerge quanto segue:

- che le partecipazioni societarie possedute direttamente dal Comune erano le seguenti:
 - a) Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., con sede a Casale Monferrato (AL): Società in house partecipata direttamente da venticinque Comuni, con il Comune di Casale Monferrato in posizione di maggioranza assoluta;
 - oggetto sociale: distribuzione del gas naturale, gestione del ciclo idrico integrato, del servizio di trasporto pubblico locale, del servizio scuolabus, del servizio cimiteriale e di illuminazione votiva, del servizio di illuminazione pubblica e del servizio di teleriscaldamento;
 - quota di partecipazione 0,72%;
 - anno di costituzione: 1975;
 - b) Consorzio Vercellese Formazione Professionale (CO.VER.FO.P.), Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Vercelli, costituito ai sensi della L.R. 13.04.1995, n. 63, recante: *"Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale"*;
 - Oggetto sociale: attività di formazione finanziate da Enti pubblici, comunitari o privati; specializzazione e qualificazione dei giovani laureati, diplomati delle scuole medie superiori ed inferiori per il loro primo inserimento, con mansioni qualificate, nell'attività produttiva; riqualificazione, riconversione ed elevamento delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi; acquisizione e diffusione, nel territorio, delle conoscenze tecniche e scientifiche, pertinenti alle finalità della Società consortile; fornire alle Aziende consortili ed esterne, ad Enti pubblici o privati, tutta l'assistenza in materia di formazione e sviluppo, di supporto tecnologico, organizzativo e amministrativo; svolgimento di ogni attività tra quelle demandate dalla L.R. n. 63/1995, e dalle altre normative vigenti, alle Agenzie formative;
 - quota di partecipazione 0,12%;

- anno di costituzione: 1999;
- che le partecipazioni societarie possedute indirettamente dallo stesso Comune, per il tramite delle suddette Società partecipate direttamente, sono le seguenti:
 - a) Energica S.r.l. (ex Azienda Multiservizi Casalese Energia S.r.l.), con sede a Casale Monferrato (AL), Società unipersonale interamente partecipata dall'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., con sede a Casale Monferrato (AL), che si occupa esclusivamente dell'acquisto e della vendita del gas metano su tutto il territorio casalese. A partire dal 01.01.2003, in seguito alla liberalizzazione del mercato del gas, l'Azienda vende il gas metano anche al di fuori del territorio casalese, risultando così la maggiore Società di vendita del Monferrato;
 - b) Energy Trade S.p.A., con sede a Bologna, partecipata dall'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., con sede a Casale Monferrato (AL), per una quota pari al 1,38%; costituita da un gruppo di imprese pubbliche italiane che si occupa dell'acquisto, importazione, trasporto di gas ed energia elettrica, a sostegno delle attività commerciali dei soci e di Società terze;

Dato atto che le partecipazioni societarie oggetto di ricognitoria sono tutte riferite a Società pubbliche o a prevalente capitale pubblico che:

- svolgono attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento di interessi generali e delle finalità istituzionali proprie del Comune ovvero di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- hanno dipendenti e il loro numero è superiore al numero degli amministratori;
- non svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società o Enti partecipati dal Comune;
- hanno una sana gestione economico-finanziaria, nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio superiore al minimo di legge e per quattro dei cinque esercizi precedenti non hanno prodotto un risultato negativo, ad eccezione delle Società:
 - Energy Trade S.p.A., per la quale, nonostante abbia prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, non si rilevano le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, lett. e), dato che tra le altre cose gestisce un servizio d'interesse generale; trattasi comunque di una partecipazione indiretta in cui il Comune non ha nessun potere di controllo o di *governance* in seno alla Società neanche per il tramite della Società partecipata direttamente che vi possiede solo una quota del 1,38%; inoltre, la partecipazione indiretta non comporta alcun tipo di oneri a carico del bilancio comunale;.

Considerato che, per le valutazioni che precedono, le Società partecipate dal Comune hanno titolo per essere mantenute, avuto riguardo all'ottimale loro funzionamento, all'assenza di alcun tipo di incidenza finanziaria sul bilancio comunale ed all'esiguità delle quote di partecipazioni detenute che, seppur non consentono all'Ente di intraprendere autonomamente iniziative di *governance*, consentono però allo stesso di partecipare, attraverso i suoi rappresentanti, all'assunzione di significative decisioni nell'ambito di procedure ed attività che riguardano la gestione e il governo di importanti servizi erogati alla cittadinanza, quali il servizio idrico-integrato, la distribuzione del gas, i trasporti locali, il servizio di illuminazione pubblica, ecc.

Ritenuto di dover dare atto di tale circostanza, costituendo la ricognizione periodica annuale di cui al succitato art. 20 un adempimento obbligatorio.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione in relazione al quale sono stati acquisiti:

- i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del succitato T.U. Enti Locali.

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del menzionato T.U. Enti Locali.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

2. di dare atto ed approvare, conseguentemente, che, ai fini della ricognizione annuale di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i., il Comune possiede le partecipazioni societarie di cui è menzione in narrativa, accertate come da allegato "A" alla presente proposta di deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. di dare altresì atto ed approvare che partecipazioni oggetto di ricognizione come punto 2 hanno titolo per essere ancora mantenute per le motivazioni espresse in narrativa.

4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la comunicazione del suddetto esito alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle Società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i., mediante inserimento dei relativi dati nell'apposito portale, con la precisazione che, qualora la Corte dei Conti o il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovessero adottare modelli di rilevazioni che contengano diversità rispetto al modello qui allegato sotto lett. "A", il Responsabile del Servizio Finanziario predetto è autorizzato fin d'ora ad apportare le conseguenti variazioni ed integrazioni, con dichiarazione sin da subito di rato e valido.

5. di disporre, infine, che copia dell'adottanda proposta di deliberazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visto che la medesima proposta è corredata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000, con i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000.

Sentita l'illustrazione della stessa proposta da parte del Segretario Comunale, su invito del Sindaco.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Motta De' Conti. Responsabile Procedimento: Delsignore Cristiana (D.lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

l'urgenza di rendere subito operante quanto testè deciso, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
QUIRCI Emanuela

Il Segretario Comunale
Dr. SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale accessibile al pubblico del Comune di Motta de' Conti (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

, li 29/04/2020

Il Segretario Comunale
PASSARO Dr. Armando

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta eseguibile a tutti gli effetti, a norma dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000, il giorno stesso di approvazione.

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Motta De' Conti, li 29/04/2020

Il Segretario Comunale
PASSARO Dr. Armando